Comunicato stampa

LAVORO: COMMERCIALISTI, IL DECRETO ATTUATIVO SIISL AGGRAVA LE DISPARITÀ. IL CNDCEC CHIEDE CHIARIMENTI

DM n. 134/2026 e FAQ ministeriali escludono i commercialisti dalla pubblicazione delle vacancy. Dal Consiglio nazionale della categoria un'istanza al Ministero

Roma, 16 novembre 2026 – "La pubblicazione del decreto ministeriale n. 134 del 5 ottobre 2026 — il decreto attuativo che disciplina le modalità operative della piattaforma SIISL — rende imminente la decorrenza di obblighi critici: dal 1° dicembre 2026, la pubblicazione della posizione lavorativa sul SIISL diventa preventiva o contestuale all'assunzione, a pena di perdita dei benefici contributivi. Tuttavia, lo stesso giorno di pubblicazione del decreto, il Ministero ha aggiornato le FAQ sul proprio portale istituzionale (urponline.lavoro.gov.it) escludendo espressamente i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979 — tra cui i commercialisti — dalla possibilità di pubblicare le vacancy per conto dei propri clienti, ancorché formalmente delegati. Una limitazione priva di fondamento normativo che aggrava le disparità già rilevate. Il Consiglio nazionale ha per questo depositato un'istanza formale al Ministero del Lavoro, con riserva di azione giurisdizionale in difetto di riscontro adeguato". È quanto afferma il Consigliere nazionale dei commercialisti con delega a economia e fiscalità del lavoro, **Aldo Campo**.

Sul tema, lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti nei mesi scorsi aveva inviato una missiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale si sottolineava come la piattaforma SIISL non garantisce ai quasi trentamila commercialisti del lavoro la possibilità di operare in qualità di intermediari abilitati per conto dei propri clienti in modo chiaro, strutturato e operativamente agevole. In particolare, era la denuncia dei commercialisti, l'accesso al portale con il profilo "Azienda o altro delegato" richiede che il professionista risulti previamente associato all'azienda cliente sul portale Servizi Lavoro del Ministero attraverso una procedura di delega formale.

"Il Manuale Utente SIISL – spiega Campo - aggiornato al 29 aprile 2026, non fornisce chiare indicazioni sulle modalità operative di tale procedura per i soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979, né chiarisce se e in che misura i dottori commercialisti e gli esperti contabili possano accedervi con le stesse modalità riconosciute ad altre categorie di intermediari. Il decreto n. 134/2026 non colma tali lacune: al contrario, l'Allegato tecnico del decreto (§ 3.1.1) introduce una distinzione formale che aggrava la posizione dei commercialisti. Nella tabella degli "Utenti autorizzati all'accesso al SIISL per le comunicazioni obbligatorie", i Consulenti del Lavoro vengono riconosciuti in base all'"iscrizione all'albo nazionale dei consulenti del lavoro" — ossia in virtù del titolo professionale — mentre i Soggetti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (categoria che comprende i commercialisti) sono assimilati ai

datori di lavoro e agli utenti delegati, e devono ricorrere alla "registrazione sul portale Servizi Lavoro", senza che il decreto specifichi le modalità di tale procedura. Ciò è tanto più paradossale in quanto commercialisti e consulenti del lavoro sono entrambi abilitati dalla medesima fonte normativa — la legge n. 12/1979 — e svolgono in concreto le stesse funzioni di intermediazione nei confronti dei clienti-datori di lavoro".

Campo sottolinea poi che "a ciò si aggiunge un ulteriore profilo critico: le FAQ pubblicate il 5 ottobre 2026 sul portale istituzionale urponline.lavoro.gov.it escludono espressamente i soggetti abilitati ex L. n. 12/1979 dalla pubblicazione delle vacancy per conto dei datori di lavoro assistiti, in applicazione di un'interpretazione priva di fondamento normativo: né l'art. 14 del D.L. n. 159/2025, né il DM n. 134/2026, né l'art. 9, comma 1, del DM n. 174/2024 — che già contemplava la pubblicazione tramite soggetti autorizzati — introducono tale esclusione. Ne deriva un'asimmetria applicativa: il medesimo adempimento è consentito al consulente del lavoro che operi quale delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro (Agenzia per il lavoro), ma negato al professionista — commercialista o consulente del lavoro — che agisca direttamente su incarico del datore di lavoro, ancorché formalmente delegato sul portale Servizi Lavoro. Un vantaggio competitivo ingiustificato per le Agenzie per il lavoro, in contrasto con i principi di libertà di concorrenza e buon andamento dell'azione amministrativa".

"Con la pubblicazione del DM 134/2026 e delle contestuali FAQ ministeriali — prosegue — la disparità di trattamento tra i commercialisti del lavoro e le Agenzie per il lavoro cessa di essere un'incertezza operativa e diventa una scelta applicativa esplicita, priva però di qualsiasi fondamento normativo Dal 1° dicembre 2026, la pubblicazione delle vacancy sul SIISL diventa preventiva o contestuale all'assunzione, a pena di perdita dei benefici contributivi: i dottori commercialisti e gli esperti contabili, pur abilitati dalla legge n. 12/1979 e pur formalmente delegati dai propri clienti, non possono assolvere questo adempimento per conto dei datori di lavoro che assistono, mentre le Agenzie per il lavoro sì. Una situazione insostenibile per i professionisti e le imprese, che induce il Consiglio nazionale a procedere con l'istanza formale depositata al Ministero, con riserva espressa di azione giurisdizionale in difetto di riscontro adeguato."

"Con l'istanza formale depositata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — conclude Campo — il Consiglio nazionale ha chiesto tre cose precise: il riconoscimento che le FAQ del 5 ottobre 2026 devono ritenersi superate alla luce del DM n. 134/2026 e comunque rettificate; la conferma dell'abilitazione dei professionisti ex L. n. 12/1979 alla pubblicazione delle posizioni di lavoro in nome e per conto del datore di lavoro delegante; l'adozione delle misure tecniche e informatiche necessarie a rendere operativa tale funzionalità sul SIISL prima del 1° dicembre 2026. In parallelo, il Consiglio sta lavorando a soluzioni tecniche transitorie per i colleghi. In parallelo, il Consiglio sta lavorando a soluzioni tecniche transitorie per i colleghi, ma è chiaro che la competenza a riscontrare le

richieste del Consiglio nazionale è in capo al Ministero. Qualora le risposte non dovessero pervenire prima che scatti l'obbligo, il Consiglio nazionale si riserva di agire in sede giurisdizionale a tutela dei diritti degli iscritti e dei datori di lavoro da loro assistiti."